

NUOVA EDIZIONE

FORZA LAVORO

La polizza Assimoco
che lavora con te

Linea Protezione
Patrimonio

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- **Condizioni Contrattuali**
- **Definizioni**

deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del documento di polizza.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa.

NUOVA FORZA LAVORO

Polizza multirischi per l'artigianato e la piccola industria.

NORME DI ASSICURAZIONE

Mod. D 366 CG 01 - Ed. 04/2007

INDICE

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| Definizioni (salvo per la Sezione R.C. Prodotti) | pag. 2 | Sezione Elettronica | pag. 16 |
| Condizioni Generali di assicurazione | pag. 5 | Sezione Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti | pag. 19 |
| Sezione Incendio, eventi naturali ed altri danni ai beni | pag. 6 | Sezione Responsabilità Civile Prodotti | pag. 27 |
| Sezione Furto e Rapina | pag. 12 | Sezione Tutela Legale | pag. 29 |

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente il significato accanto precisato

ADDETTI

I lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati soggetti all'assicurazione INAIL, i lavoratori dipendenti non soggetti all'assicurazione INAIL, i prestatori d'opera non dipendenti utilizzati dall'Assicurato per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione; i titolari dell'Azienda assicurata, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'assicurazione INAIL.

AZIENDA

L'insieme degli edifici e/o dei locali, anche tra loro non comunicanti, nei quali viene svolta l'attività assicurata in polizza, comprese altresì le dipendenze non utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

APPARECCHIATURE ED IMPIANTI ELETTRONICI

Sistemi elettronici di elaborazione dati, personal computer e relative unità periferiche, stampanti, terminali P.O.S., registratori di cassa, macchine per scrivere e da calcolo, telescriventi, fax, fotocopiatrici, centralini telefonici, fatturatrici, pesa e bilance. Il tutto ad uso esclusivo dell'Azienda, non destinato alla vendita né in semplice deposito.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CASSAFORTE O ARMADIO CORAZZATO

Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore.

I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.

Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

COSE PARTICOLARI

Documenti anche d'archivio, disegni, registri, microfilms, fotocolors, modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

Il loro valore è dato dal costo necessario per la loro integrale ricostruzione.

DANNI CORPORALI

Morte o lesioni personali.

DANNI MATERIALI

Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.

DEPOSITO DI RISERVA

Locale adibito a deposito di merce, separato dall'ubicazione principale dell'attività, purché nell'ambito dello stesso comune e purché sia indicata l'ubicazione in polizza.

DANNO DIRETTO

Il danno materiale subito direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità,

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali di proprietà o in locazione all'Assicurato destinati allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, esclusa l'area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Sono compresi:

- impianti elettrici, telefonici, video-citofonici, antenne e parabole, impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e trasporto;
- ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (comprese le insegne) ed impianti fotovoltaici;
- recinzioni fisse, cancelli e portoni, anche azionati elettricamente;
- dipendenze, porzioni adibite a civile abitazione, cantine, soffitte, box, anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.

È compreso anche il deposito di riserva separato purché nell'ambito dello stesso comune e purché sia indicata l'ubicazione in polizza.

FENOMENO ELETTRICO

Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, o in percentuale sull'importo assicurato per singola partita, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Impianto costituito da pannelli a celle fotovoltaiche, inverter,

contatori e relativi cavi di collegamento; si precisa che i pannelli possono essere collocati in ambiente esterno a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 allegato V.

LOCALI (relativamente al settore furto e rapina)

I locali tra loro comunicanti occupati dal Contraente/Assicurato formanti l'intera area di in fabbricato, o parte di essa, ubicato come indicato in polizza.

Si intendono comprese le dipendenze dell'Azienda, anche separate, purché facenti parte della stessa area di pertinenza; a parziale deroga di ciò si intende compreso l'eventuale deposito di riserva, purché nell'ambito dello stesso comune e purché sia indicata l'ubicazione in polizza.

MACCHINE MORDENTI

Quelle macchine utensili i cui scarti di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.

Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 1,0 KW.

MACCHINARIO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; mezzi di sollevamento, traino e trasporto (esclusi quelli iscritti al P.R.A.), pesa; mobilio e arredamento industriale compresi sopralchi; mobili d'ufficio, cancelleria; stampanti, macchine di ufficio, apparecchiature ed impianti elettronici (come da definizione), impianti non inclusi nella definizione di "Fabbricato", silos, serbatoi, casseforti, armadi di sicurezza.

Impianti di prevenzione e di allarme e di video sorveglianza. Tappeti, "oggetti d'arte" e quadri purché di valore unitario non superiore a Euro 5.000,00. È escluso quanto previsto nella definizione "Cose particolari".

Indumenti del personale dipendente che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono comprese anche le migliorie edili e/o impiantistiche se apportate dal conduttore non proprietario del fabbricato e quant'altro funzionalmente connesso allo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'attività aziendale semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, "Infiammabili" e "Merici speciali" proprie dell'attività, oggetti di carattere promozionale.

Sono esclusi "Preziosi", "Valori" e "Oggetti d'arte".

I beni di terzi, oggetto dell'attività esercitata, sono parificati a "Merici".

MERCI SPECIALI

Si considerano merci speciali:

- cellulose (grezza ed oggetti di);
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- espansite;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.

I materiali di cui sopra non vengono considerati come merci speciali quando costituiscano confezione delle merci dell'azienda.

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

OGGETTI D'ARTE

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte e/o collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PREZIOSI

Oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale la Società, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata senza l'applicazione della regola proporzionale.

RAPINA

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel simple di polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.

Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SERRAMENTO

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETÀ

L'Impresa assicuratrice.

SOLAIO

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SUPPORTI DATI

Materiale per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.

TERRORISMO

Qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la sua popolazione o una parte di essa.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VALORE A NUOVO

Per "Fabbricato" e "Rischio Locativo": il costo di ricostruzione di un fabbricato equivalente a quello Assicurato, escluso il valore dell'area.

Per "Macchinario, attrezzature e arredamento": il costo di sostituzione con macchinario, attrezzature e arredamento nuovi od equivalenti a quelli assicurati.

VALORI

La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dall'Assicurato o Contraente.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 3 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concederne il pagamento frazionato.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiu-

to dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio indicandone le somme assicurate.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell'art. 1910 del Codice Civile. In particolare, in caso di incendio, furto e rapina o responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - FORO COMPETENTE

Foro competente deve intendersi quello stabilito dalle disposizioni di legge.

SEZIONE INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI

Art. 13 - GARANZIE PRESTATE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi causati dai seguenti eventi:

A. Incendio;

B. Fulmine;

C. Esplosione, scoppio ed implosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà, ad esclusione dei danni provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;

D. Caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti - volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;

E. Onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono;

F. Sviluppo di fumi, gas, vapori da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;

G. Urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via, non appartenenti al Contraente o all'Assicurato né al suo servizio;

H. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

I. Danni causati per ordine dell'Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare, o arrestare i danni provocati dagli eventi;

J. Caduta rovinosa degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;

K. Correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati a: impianti, macchine, apparecchiature e circuiti sia elettrici che elettronici, facenti parte di "Fabbricati" o di "Macchinario, attrezzature e arredamento" (con esclusione di quanto rientrante nella definizione "Apparecchiature ed impianti elettronici").

Sono esclusi i danni:

- causati da usura, carenza di manutenzione o manomissione;
- verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché quelli accaduti durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Sono inoltre esclusi i costi di intervento o di sostituzione relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura.

I danni imputabili a variazioni di tensioni nella rete elettrica di alimentazione a monte degli impianti stessi sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo Rischio Assoluto con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di **Euro 6.000,00** per sinistro e annualità assicurativa salva l'eventuale attivazione della garanzia di cui all'art. 16 F.

L. Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione dei danni alle merci collocate ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo o poste in locali interrati e seminterrati.

Qualora sia assicurato il fabbricato, in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative tubazioni, si rimborsano, **con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. Restano esclusi i danni:

- derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- provocati da colaggio e rotture degli impianti automatici di estinzione;
- provocati da gelo, umidità e stillicidio;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rottura accidentale di tubazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **Euro 250,00**.

M. Spese di demolizione e sgombero

Le spese necessarie per la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento (esclusi materiali tossici, nocivi e radioattivi) dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata fino alla concorrenza del **15%** dell'importo indennizzabile a termini della presente Sezione con il massimo di **Euro 75.000,00** fermo quanto previsto dall'art. 15 C., e salva l'eventuale attivazione della garanzia di cui all'art. 16 G..

N. Merci presso terzi

Le merci sono assicurate, fino alla concorrenza del **10%** della somma assicurata alla specifica partita, anche quando si trovino temporaneamente presso terzi in conto lavorazione o presso fiere e mostre.

O. Ricostruzione cose particolari

La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente sezione, i danni materiali subiti dalle "Cose particolari" fino alla concorrenza di **Euro 5.000,00** per sinistro e a Primo Rischio Assoluto.

In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la loro ricostruzione o riparazione. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.

P. Scoppio dei carburanti dei mezzi ricoverati

La Società prende atto che nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda assicurata possono trovarsi veicoli ed automezzi in sosta e/o in rimessa anche di terzi. La Società pertanto risponderà anche dei danni che lo scoppio od esplosione del carburante contenuto nei serbatoi di tali veicoli può occasionare alle cose assicurate, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Q. Scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

R. Valori

Fermo il limite della somma assicurata alla partita "macchinario, attrezzature e arredamento", e fino alla concorrenza del **3%** della somma ivi assicurata con il massimo di **Euro 2.500,00**, la garanzia è estesa ai "Valori".

Art. 14 - EVENTI SPECIALI

Sono comprese nell'assicurazione le seguenti estensioni:

A. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici e/o dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- a) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio;
- b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- 1) di furto, di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 2) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- 3) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 4) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente Sezione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **Euro 750,00**.

Relativamente ai danni causati da terrorismo:

- 5) restano esclusi i danni causati da:
 - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
 - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
- 6) il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **10%** sull'indennizzo, con il minimo di **Euro 2.000,00**;
- 7) in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore al **50%** delle somme assicurate alle rispettive partite.

B. Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati e non.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a seguito della violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti di materia plastica e impianti fotovoltaici per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **Euro 750,00**.

Relativamente agli impianti fotovoltaici in nessun caso la Società indennizzerà importo superiore ad **Euro 15.000,00**.

Art. 15 - LIMITAZIONE DELLE GARANZIE

A. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- c) causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) di furto, rapina, occupazione abusiva;
- e) indiretti quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione salvo eventuale attivazione della garanzia di cui all'Art.16 D;
- g) causati con dolo o colpa grave del Contraente o

dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

B. Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

C. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del CC, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 16 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicata la rispettiva somma assicurata ed il relativo premio

A. Ricorso Terzi e /o Locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli degli addetti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- 2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- 3) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente come risultante dallo stato di famiglia;
- 4) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità limitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 5) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C..

B. Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde,

secondo le Norme che regolano l'assicurazione incendio e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente sezione, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale.

C. Indennità aggiuntiva

Operante solo se richiamato l'allegato Mod. FI07

In caso di sinistro indennizzabile a termini dalla presente sezione verrà riconosciuta, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, un indennizzo per le spese sostenute per il proseguimento della stessa, purché documentate, col limite del 20% dell'indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato", "Macchinario, Attrezzatura, Arredamento"; "Merci", tali spese possono riguardare a titolo di esempio:

- uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- lavorazioni presso terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

D. Mancato freddo - Deterioramento merci refrigerate

A parziale deroga dell'art. 15 A. lettera f) delle esclusioni la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione assicurate alla relativa partita a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti:

- ad eventi garantiti dalla presente Sezione;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto nelle esclusioni del settore Incendio.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del **10%** con il minimo di **Euro 250,00**.

E. Rottura lastre (a primo rischio assoluto)

È assicurato l'indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune.

Sono esclusi i danni:

- 1) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- 2) alle lastre di pertinenza di reparti produttivi;

- 3) ai lucernari;
4) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Se attivata la Sezione Furto si intendono esclusi dalla presente sezione anche i danni da furto o tentato furto.

La presente garanzia è operante fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, con il limite di indennizzo **per singola lastra di Euro 1.500,00.**

Agli effetti della presente estensione di garanzia: il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **Euro 150,00.**

F. Fenomeno Elettrico

La garanzia di cui all'art. 13 lettera K. si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita

G. Spese di demolizione e sgombero

La garanzia di cui all'art. 13 lettera M. si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art 17 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Operanti solo se indicato il relativo premio

A. Eventi eccezionali

L'assicurazione è estesa agli eventi di seguito indicati:

a) Grandine su elementi fragili

Fermo quanto disposto dall'estensione di garanzia relativa agli "Eventi atmosferici" di cui all'art. 14, lettera B., e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati;
- impianti fotovoltaici.

Si intendono comunque esclusi i danni alle serre

Agli effetti della presente garanzia integrativa il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di **Euro 1.500,00.**

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore di **Euro 15.000,00.**

b) Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

Rischi esclusi dalla assicurazione – La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle

pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla presente Sezione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **10%** sull'indennizzo, con il **minimo di Euro 750,00;**
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, una somma maggiore al **50%** delle somme assicurate alle rispettive partite.

c) Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati dall'acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto o si sia infiltrata nel fabbricato in seguito a rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie o delle condutture di scarico.

Sono esclusi:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso lucernari o finestre lasciate aperte o non efficacemente chiuse;
- i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i danni che si verificassero a fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e quanto in essi contenuto;
- i danni a cose poste all'aperto o sotto tettoie;
- i danni a merci poste a meno di 12 cm. dal livello del pavimento dei locali;
- i danni da umidità e stitillidicio;
- i danni dovuti a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

La presente garanzia è prestata con il limite di **Euro 10.000,00** per annualità assicurativa e con una franchigia di **Euro 750,00 per sinistro.**

d) Occlusioni e rigurgiti di fogna

La Società indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati a seguito di occlusioni di tubazioni a servizio del fabbricato e rigurgiti di sistemi fognari ad esso pertinenti.

La presente garanzia è prestata con il limite di **Euro 5.000,00** per annualità assicurativa e con una franchigia di **Euro 250,00** per sinistro.

Operanti solo se espressamente richiamato il relativo allegato in polizza

B. Autocombustione - Mod. AUTC

La Società indennizza i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma).

Ai fini dell'operatività della garanzia si considerano condizioni essenziali:

- a) che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di effetto della presente garanzia;
- b) che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, deposito e movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede.

C. Selling Price - Mod. SELP

Se a seguito di sinistro risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purchè non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illesse, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto,

dedotte le spese risparmiate con la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Art. 18 - CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

A. Caratteristiche del rischio

Fermo restando tutte le altre condizioni di polizza, le garanzie sono operanti alla condizione che:

- a) relativamente alle caratteristiche costruttive il fabbricato abbia:
- strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
 - pareti esterne in materiali incombustibili;
 - copertura del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e coibentazioni anche in materiali combustibili;
 - strutture portanti del tetto anche in materiali combustibili;
 - rivestimenti in materiali incombustibili.

Nelle pareti esterne, nella copertura del tetto, nei rivestimenti è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici.

Tali caratteristiche non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventualmente esistenti all'interno del recinto del complesso assicurato, purchè queste non abbiano area coperta superiore a 1/10 di quella complessiva;

- b) relativamente all'uso del fabbricato:
- le attività aggravanti il rischio, diverse da quella esercitata, occupino una superficie inferiore a 1/3 dell'intera superficie complessiva dei piani del fabbricato (compresi i sotterranei ma escluso il sottotetto).

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione è tollerata la presenza di:

- infiammabili, sia in deposito che in lavorazione, in quantità non superiore a **Kg. 500**;
- merci speciali in quantità non superiore a **Kg. 500**;
- esplosivi, esistenti nei fabbricati e nell'area in uso all'industria, in quantità non superiore a **Kg. 1**.

B. Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle vicinanze

La vicinanza di boschi o depositi di sostanze esplosivi o infiammabili, non tenendo conto degli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o fissi incombustibili, influisce sulla valutazione del rischio e pertanto deve essere espressamente dichiarata in polizza; tale norma ha carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali con particolare riguardo a quanto disposto dagli artt. 1, 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza l'esistenza di boschi o depositi di sostanze esplosivi o infiammabili qualora tali enti siano posti a distanza non inferiore a 20 metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate.

C. Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **Euro 50.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a **Euro 500.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

D. Trasloco degli enti assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 5 delle condizioni generali di assicurazione.

E. Colpa grave dell'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 15 lettera g) la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prevista la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato.

F. Deroga alla proporzionale

Si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, **maggiorata del 15%** non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto della regola proporzionale rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

G. Onorari dei Periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termine della presente Sezione e nei limiti delle somme assicurate, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Norme che regolano Sinistri e Indennizzi, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del **5%** dell'indennizzo, con il massimo di **Euro 3.000,00** per sinistro.

H. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le Società controllate, consociate e collegate ed i clienti, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile medesimo.

J. Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per "valore a nuovo" si intende:

- per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzio-

ne a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Sono esclusi "Preziosi", "Valori" e "Oggetti d'arte", nonché Fabbricati, macchinari o impianti in stato di inattività.

K. Merci all'aperto - Operazioni di carico e scarico

Le cose assicurate esclusivamente sottotetto si intendono garantite anche se poste all'aperto o su automezzi, nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza, solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

Dalla presente garanzia sono esclusi i danni previsti dall'art. 14 lettera B. Eventi Atmosferici.

L. Oneri di urbanizzazione

Sono altresì indennizzabili in quanto conseguenti agli eventi assicurati, e nei limiti delle rispettive somme assicurate, i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di **Euro 5.000,00**.

M. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto al risarcimento, né riduzione dello stesso, sempreché tali riduzioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 19 - SINISTRI E INDENNIZZI (norme specifiche per la sezione incendio)

Valutazione delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

A. Fabbricati - si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

B. Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico;
- b) deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di

riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

C. Merci - si stima:

Il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

D. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per FABBRICATO e MACCHINARIO, ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

Agli effetti dell'art. 1907 del Codice Civile il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

- a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata sola una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui ai punti rispettivamente A. e B.

Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

E. Tappeti e oggetti d'arte:

È pari al costo per sostituire le cose danneggiate o distrutte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui ritrovavano al momento del sinistro.

F. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- c) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- d) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

SEZIONE FURTO E RAPINA

Art. 20 - GARANZIE PRESTATE a Primo Rischio Assoluto

La Società indennizza i danni materiali dovuti alla perdita di "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento", il tutto anche se di proprietà di terzi, causati da:

A. Furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne mediante:
 1. rottura, scasso;
 2. uso di chiave false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti casseforti e/o armadi corazzati la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) l.. Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

B. Rapina ed estorsione

Avvenute nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Fermo restando che in nessun caso la Società indennizzerà somma complessiva superiore a quella assicurata alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento", l'assicurazione è estesa ai seguenti eventi.

C. Enti presso terzi

Cui sono state affidate in custodia, lavorazione, o presso Fiere, Mostre, Esposizioni prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura e fino alla concorrenza del 5 % della somma assicurata alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, e arredamento".

D. Cose particolari

L'assicurazione di questi enti copre esclusivamente le spese necessarie alla loro ricostruzione fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento".

E. Valori

Sono assicurati i valori fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento" con il massimo di **Euro 2.500,00** per sinistro:

- a) comunque custoditi purchè all'interno dei locali dell'azienda;
- b) in conseguenza di rapina o scippo commessi all'esterno dei locali precisati in polizza, sulla persona dell'Assicurato, dei suoi dipendenti o familiari durante il trasporto dei valori; la garanzia è estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o improvviso malore delle persone assicurate e

nei casi in cui le persone hanno indosso o a portata di mano i valori. La garanzia è prestata con uno **scoperto del 10%** e non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno del fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni.

F. Guasti cagionati dai ladri

Danni cagionati dai ladri ai fabbricati e/o locali, ai fissi ed agli infissi - compresi impianti di allarme, e lastre - in occasione di furto o rapina/ estorsione consumati o tentati, fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00** per sinistro.

G. Atti vandalici

Commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i valori) nel tentativo di commettere o nel commettere il furto o rapina / estorsione fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento".

Art. 21 - LIMITAZIONE DELLE GARANZIE

A. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità, rivolte, insurrezioni, confische, requisizione;
- agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo e colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo e colpa grave:
 - a) da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - b) da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - c) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- verificatisi da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. In tal caso la garanzia è sospesa dal 45° giorno;
- indiretti non riguardanti la materialità delle cose assicurate.

B. Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi "Macchinario, attrezzature e arredamento" in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione e, pertanto, gli stessi non concorrono alla determinazione del valore delle cose assicurate.

C. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto scoperto, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 25% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20% la franchigia

verrà considerata minimo assoluto. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 8 senza tener conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

D. Scoperto per enti di categoria merceologica "A"

Relativamente alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, e arredamento", l'indennizzo verrà corrisposto previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari al **10%** dell'importo indennizzabile, con il minimo di **Euro 300,00** qualora la garanzia riguardi uno dei seguenti settori merceologici:

Alimentazione

- Oli di oliva.

Carta - Cartotecnica - Grafica

- Litografia, serigrafia.

Chimica

- Preparati farmaceutici, prodotti antibiotici e biologici (esclusi stupefacenti).

Edilizia - Lavorazioni accessorie prodotti

- Elettrecisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, televisivi, telefonici e telegrafici (ove non esclusi i fonosonori).

Elettronica - Meccanica di precisione

- Apparecchi, strumenti e componenti elettronici, ottici, scientifici e di precisione, orologi, componenti fonosonori
- Elettrodomestici (ove non esclusi i fonosonori)
- Macchine da scrivere, da calcolo, per cucire, registratori di cassa.

Legno

- Restauratori, decoratori di mobili e cornici.

Metallurgia - Lavorazioni speciali di metallo

- Argenteria (oggetti di)
- Gioielli e preziosi.

Metalmeccanica - Veicoli

- Armi da fuoco / caccia e pesca.

Pelli

- Articoli di cuoio o pelle naturale
- Calzature, soles di cuoio, di pelle naturale ed artificiale
- Conterie.

Tessili- Abbigliamento

- Abiti e confezioni in genere
- Abiti e confezioni in genere comprese pellicce
- Lavanderie di filati e tessuti
- Maglierie
- Pellicce
- Sartorie
- Stamperia di tessuti
- Tessitura di cotone
- Tessitura di lana, seta, fibre di origine animale
- Tessuti di spugna
- Tintoria di tessuti e confezioni.

Trasporti e facchinaggio

- Imprese di trasloco
- Spedizionieri, imprese di trasporti.

Aziende particolari

- Occhiali.

Art. 22 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicata la rispettiva somma assicurata ed il relativo premio

A. Valori in cassaforte

L'assicurazione è prestata per valori custoditi in "Casseforti" o "Armadi corazzati".

Per la garanzia furto vale quanto disposto dall'art. 20 lettera A. delle Garanzie prestate.

B. Garanzia portavalori

La garanzia di cui all'art. 20 lettera E. punto b) si intende prestata per l'ulteriore somma assicurata indicata alla specifica partita.

Art. 23 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Operanti solo se espressamente richiamato il relativo allegato in polizza - Mod. CHRA

A. Mezzi di chiusura "rinforzati"

A deroga di quanto previsto dalla condizione speciale sempre operante Art. 24. Lettera B. "Mezzi di chiusura", l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti in legno pieno dello spessore minimo di 15 mm., o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serratura di sicurezza azionati catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

B. Assicurazione deposito di riserva Mod. DEPR

La garanzia viene estesa alle "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento" contenute nel deposito di riserva dichiarato nella scheda di polizza, con un massimo indennizzo pari al **30%** della somma assicurata alla partita "Merci, macchinario, attrezzature, arredamento".

C. IMPIANTO DI ALLARME - installatore registrato presso IMQ Mod. AIMQ

Il Contraente / Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto:

- che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'IMQ;

- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme sopra descritto e a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'IMQ, che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasti, per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile

In caso di sinistro, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente / Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l'indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell' **80%** restando il rimanente **20%** a carico del Contraente / Assicurato.

D. Impianto d'allarme - generico Mod.AGEN

Il Contraente / Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto.

Il Contraente / Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e a attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

In caso di sinistro, se l'impianto dovesse risultare non installato o non attivato, la Società non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo.

In caso di mancato funzionamento dell'impianto dovuto a fatto non attribuibile al Contraente / Assicurato o degli incaricati della sorveglianza, la Società pagherà l'indennizzo liquidato a termini di polizza (già dedotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili) nella misura dell' **80%** restando il rimanente **20%** a carico del Contraente / Assicurato.

Art. 24 - CONDIZIONI SPECIALI - Sempre operanti

A. Caratteristiche locali

Per il furto commesso all'interno dei locali contenenti le cose assicurate la garanzia è prestata a condizione - essenziale per l'operatività - che i locali abbiano pareti perimetrali e solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o no;

Qualora il fabbricato sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno e cioè senza l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, la copertura del tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato senza lucernari, o vetro cemento armato totalmente fisso.

B. Mezzi di chiusura

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure pro-

tetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Fermo quanto previsto dall'art. 20 lettera A. delle Garanzie prestate, la garanzia è comunque operante qualora:

- venisse accertata, al momento del sinistro, l'esistenza di aperture diversamente protette, purchè l'autore del furto si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli sopra descritti;
- il furto sia perpetrato forzando eventuali aperture protette da vetro non antisfondamento e/o da inferriate o serramenti aventi luci di superficie maggiore a quanto sopra indicato purchè non consentano passaggio di una persona; in questi casi il pagamento dell'indennizzo, già ridotto di eventuali franchigie o scoperti applicabili, sarà effettuato nella misura dell'**80%**, restando il rimanente **20%** a carico dell'Assicurato.

C. Trasloco degli enti assicurati

Nel caso l'attività esercitata venga trasferita, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione del trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'attività sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'art. 5.

D. Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. 20 lettera A., anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni, di casseforti, armadi di sicurezza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Art. 25 - SINISTRI E INDENNIZZI (norme specifiche per la sezione furto e rapina)

A. Valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato secondo i seguenti criteri:

- per "macchinario, attrezzature, arredamento" è pari al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qua-

lità, caratteristiche, prestazioni e rendimento;

- per tappeti, oggetti d'arte e quadri è pari al costo per sostituire le cose sottratte con altre equivalenti per qualità e caratteristiche o per riportare le cose danneggiate allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro; per ciascun oggetto danneggiato non sono riconosciuti costi di riparazione o restauro superiori al costo di sostituzione dell'oggetto stesso;
- per le merci il danno è pari alla differenza tra il loro valore stimato al momento del sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) e il valore del residuo.

Nelle lavorazioni industriali le merci sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali se dovuti; qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

B. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

C. Coesistenza di più scoperti

In concomitanza di due o più scoperti previsti nella presente sezione gli stessi saranno unificati nella misura massima del **25%**. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

D. Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno; se, invece, il danno è stato risarcito solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società.

È in facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di abbandonare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate trascorso 4 mesi dalla data di avviso del sinistro anche se lo stesso non è stato ancora indennizzato.

E. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali di assicurazione.

SEZIONE ELETTRONICA

Art. 26 - ENTI ASSICURABILI

Con la presente sezione sono assicurabili:

- Apparecchiature ed impianti elettronici
- Supporti dati.

A. Garanzie prestate

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collegate e pronte per l'uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

B. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato e del Contraente;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- indennizzabili dalle sezioni INCENDIO, EVENTI NATURALI ED ALTRI DANNI AI BENI e/o FURTO E RAPINA, qualora operanti.

C. Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione,

per ogni sinistro, dell'importo di **Euro 150,00**.

D. Forma di assicurazione

L'assicurazione è prestata a "Valore a nuovo".

E. Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica

Sono esclusi dalla garanzia i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni di contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione dei componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto.

I danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio, senza palese riscontrabilità di cause esterne, sono indennizzabili **con uno scoperto del 10% e con un minimo di Euro 1.000,00**.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione e con una **franchigia di Euro 100,00** per sinistro. Nel caso di inesistenza o di mancato allacciamento di apparecchi di protezione e di stabilizzazione i danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili **con uno scoperto del 10% del danno e con un minimo di Euro 500,00**.

F. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verificano a seguito di variazione di valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Art. 27 - SINISTRI E INDENNIZZI (norme specifiche per la sezione elettronica)

A. Determinazione del danno

La determinazione del danno avviene separatamente per ogni partita di polizza secondo le seguenti norme:

per Apparecchiature ed impianti elettronici

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

1. si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione;
2. si stima il valore ricavabile dai residui, al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1) diminuito dell'importo come in 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. 28, comma B., nel qual caso l'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come ad 1).

Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la precedente determinazione del danno riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i tre anni dalla data della fattura di acquisto a nuovo del bene;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a), del b), e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 3), diminuito dell'importo stimato come in 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione all'Assicurato.

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie e/o gli scoperti pattuiti in polizza.

Per Supporti dati:

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente soste-

nuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a centinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dei dati privi di informazione.

Art. 28 - SINISTRI E INDENNIZZI (norme valide per le sezioni incendio, furto ed elettronica)

A. Assicurazione per conto di terzi

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà impugnativa.

B. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.

Inoltre, con riferimento alla Sezione Elettronica, la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano

al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

D. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

E. Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di

cui alla lettera B;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alle singole sezioni;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordati oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

F. Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora eccezionalmente richiesto dalla Società.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO DIPENDENTI

Art. 29 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (r.c.t.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto colposo e doloso delle persone addette all'attività per le quali è prestata l'assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuta ad erogare una prestazione, sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti DPR 30 giugno 1965 n.1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n.38.

L'assicurazione è prestata con una franchigia fissa e assoluta a carico dell'Assicurato di **Euro 2.500,00** per ogni lavoratore infortunato.

Agli effetti della garanzia sono altresì compresi:

- ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) i lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell'Assicurato nonché i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione INAIL, i prestatori di lavoro c.d. "Interinale/i" di cui alla legge 196/97 e i prestatori d'opera di cui al D.Lgs. 276/2003 (regolamento attuativo della c.d. "Legge Biagi"), che sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato;
- ai sensi del precedente punto 2) i dipendenti dell'Assicurato ed i prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione INAIL;
- ai sensi del precedente punto 1) i Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'obbligo dell'assicurazione INAIL, che sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL.

L'assicurazione R.C.O. è efficace purché, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), valgono anche in relazione alle azioni di rival-

sa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

C. Esclusione dal novero dei terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia;
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

D. Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi.

E. Ulteriori limitazioni dell'assicurazione

Dall'assicurazione R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:

- a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
- e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse;
- f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno;
- g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse;

- h) cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- m) alle persone trasportate su veicoli a motore;
- n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e/o conduzione e dei relativi impianti fissi.

F. Delimitazione territoriale

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo escluso Usa, Canada e Messico.

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo.

G. Pluralità di assicurati

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

H. Responsabilità territoriale solidale

Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all'Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.

I. Franchigia

L'assicurazione limitatamente ai danni materiali è prestata con l'applicazione della franchigia assoluta indicata nella Scheda di Polizza, salvo importi superiori previsti in polizza.

J. Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre fare seguito nel più breve tempo possibile le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 Codice Civile).

K. Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome

dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

L. Variazioni del numero degli addetti

Si da atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base al numero degli addetti dichiarato dal Contraente/Assicurato, ed indicato in scheda di polizza, che non può essere superiore a 21.

Qualora il numero degli addetti dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal numero effettivo degli addetti al momento del sinistro.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità.

In caso di variazioni di cui sopra, all'atto del rinnovo annuale del contratto il Contraente/Assicurato si impegna a dichiarare alla Società il numero effettivo degli addetti; sulla base di tale dichiarazione il premio di rinnovo viene modificato di conseguenza.

In caso di superamento del numero massimo di 21 addetti, la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento di tale numero, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il numero degli addetti dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell'art. 1898 Codice Civile ultimo comma. La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il numero di addetti accertati al momento del sinistro non risulti superiore al 10% rispetto al numero degli addetti dichiarato in polizza con il minimo di 1 unità.

M. Massimo risarcimento

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. di cui al precedente punto A), sia la garanzia R.C.O. di cui al precedente punto B), la Società non risarcirà somme superiori complessivamente all'importo del massimale indicato in contratto per la garanzia R.C.T..

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 30 - ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZI

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 29 C. lettera c) sono considerati terzi:

- a) i titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda, nonché di imprese addette al servizio di manutenzione e/o pulizia;
- b) il personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi eccezionalmente a partecipare alle attività cui si riferisce la presente assicurazione, per l'effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione e/o formazione (stage, tirocinio, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);

i quali subiscano un infortunio (escluse le malattie professionali) nello svolgimento delle loro mansioni e sempreché dall'evento sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con l'applicazione di una franchigia fissa di **Euro 2.500,00 per ogni sinistro.**

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCT rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO.

Art. 31 - RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 29 E. lettera a), l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, involontariamente cagionati a terzi da:

- a) titolari e dipendenti di Ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, o a lavori complementari all'attività dell'Azienda, nonché di imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione;
 - b) personale non dipendente che nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività di istruzione (es. stage, tirocini, borse di studio, corsi di formazione, ecc.);
 - c) i prestatori di lavoro cd "interinali" di cui alla L. 196/97, i prestatori di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 (attuativo della cd Legge Biagi), le persone con contratto di associazione in partecipazione ed i prestatori d'opera dei quali l'Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l'esecuzione ed i prestatori delle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
 - d) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo;
- mentre attendono per conto e nell'interesse dell'Assicurato, ai lavori oggetto dell'attività prevista in polizza.

Art. 32 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche per la responsabilità civile imputabile personalmente e direttamente ai dipendenti (compresi dirigenti e quadri intermedi) e/o ai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi, entro

i limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni corporali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.

I limiti stabiliti in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento, restano ad ogni effetto unici, anche in caso di responsabilità di più assicurati tra loro.

Art. 33 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOCI NON DIPENDENTI, DEI FAMILIARI DELL'ASSICURATO O DEI SOCI, DEGLI AMMINISTRATORI E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei soci non dipendenti, degli associati in partecipazione, dei familiari dell'Assicurato o dei soci, degli amministratori e del legale rappresentante, per danni corporali e materiali cagionati a terzi, purché l'evento sia conseguente allo svolgimento delle loro mansioni inerenti l'attività per cui è prestata l'assicurazione.

Art. 34 - FABBRICATI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera n), l'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività dedotta in contratto (compresi eventuali depositi e/o magazzini ad essa strumentali e dipendenze o porzioni adibite a civile abitazione), anche non situati nell'ubicazione indicata in polizza, ma purché ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

La garanzia è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i lavori di ordinaria manutenzione, nonché nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato, anche in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

Non sono compresi i danni da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.

L'assicurazione comprende invece i danni conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento e/o condizionamento di pertinenza del fabbricato; questa estensione è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose e fino alla concorrenza di un importo massimo di

Euro 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo, con applicazione di una franchigia fissa per ogni sinistro di **Euro 250,00.**

Art. 35 - COMMITTEZZA AUTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera i) e lettera m), l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile, quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso o allo stesso intestati al PRA, e/o a lui dati in locazione. Sono compresi in garanzia i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo nonché le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui all'art. 29 C. lettera a).

Art. 36 - DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera c), sono compresi in garanzia i danni materiali a cose di terzi con-

seguenti ad incendio, esplosione e scoppio delle cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose che l'Assicurato detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 37 - INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende nell'ambito del massimale R.C.T., i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 38 - COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 29 E. lettera e), l'assicurazione comprende, esclusivamente per i lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali verificatisi durante la loro esecuzione, ferma l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato per l'esecuzione dei lavori stessi, nonché alle cose sulle quali si compiono direttamente i lavori.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 25.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 39 - VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera g), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato. Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisì nei mezzi stessi.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 75.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 40 - VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera e), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto di merci (con esclusione di natanti e aeromobili) ed agli auto-veicoli o motoveicoli di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato stazionanti nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività dell'Assicurato, ferma l'esclusione di quanto previsto all'art. 29 E. lettera i). Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti al loro mancato uso, nonché a quelli cagionati alle cose trovantisì nei mezzi stessi.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 75.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 41 - IMPIANTI, ATTREZZATURE, MEZZI MECCANICI E MACCHINARI IN GENERE

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà ed uso di impianti, attrezzature, ponteggi, mezzi meccanici e macchinari in genere (anche azionati a motore), ferma comunque l'esclusione di cui all'Art. 29 E. lettera i). Restano comunque esclusi tutti i danni causati da veicoli soggetti all'obbligo assicurativo previsto ai sensi della Legge D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

Art. 42 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Viene riconosciuta la qualifica di Assicurato anche al dipendente designato come responsabile del servizio di protezione e prevenzione, per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 626 del 19.03.1994. L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza.

Resta inteso che in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati l'esposizione globale della Società, non potrà superare, per ogni sinistro i massimali previsti in polizza.

Art. 43 - DANNI AI CAPI IN CONSEGNA E CUSTODIA PER ATTIVITÀ DI LAVANDERIE, STIRERIE E TINTORIE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettere b) ed e), l'assicurazione comprende i danni ai capi in consegna e/o custodia dell'Assicurato e sottoposti a lavaggio, smacchiatura, stiratura ed operazioni simili. La garanzia non comprende i danni derivanti da furto.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 3.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 44 - DANNI AI VEICOLI SOTTOPOSTI A RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettere b) ed e), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato per l'esecuzione dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione di accessori e sostituzione dei pneumatici.

Sono altresì compresi in garanzia i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione e sistemazione su ponti o buche, purché conseguenti a sollevamento o viceversa. La garanzia è valida esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata. Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- da furto, incendio, scoppio;
- che siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione, manutenzione, installazione e sostituzione di accessori e pneumatici;
- alle cose trovantisì nei veicoli e alle cose trasportate o rimorchiate;
- assoggettati alla disciplina della legge D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 25.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 45 - CONDIZIONI PER STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AUTOLAVAGGI (anche automatici)

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera b), l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato ovvero sottoposti a

rifornimento, manutenzione e lavaggio.

Sono altresì compresi i danni:

- subiti dai veicoli su cui si sono eseguite le operazioni di erogazione del carburante e/o di lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione delle operazioni stesse, compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati, sempreché verificatisi non oltre 48 ore dalla data della loro esecuzione;
- ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate esclusivamente nell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata;
- relativi alla proprietà degli impianti e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività assicurata.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- da furto, incendio, scoppio;
- alle cose trovatisi nei veicoli;
- assoggettati alla disciplina della legge D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 25.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 46 - SMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera h), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a terzi, cagionati dai generi alimentari prodotti direttamente dall'Assicurato e somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso.

L'assicurazione presta il suo effetto a condizione che il danno si verifichi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita dei prodotti dell'Assicurato e sempreché la somministrazione o la vendita sia avvenuta durante il periodo di efficacia della polizza, ma non oltre la data di scadenza del contratto stesso. Sono esclusi dalla presente garanzia:

- i danni alle cose vendute e somministrate nonché le spese relative alla loro riparazione, sostituzione o rimpiazzo;
- i danni conseguenti al loro mancato uso o disponibilità;
- derivanti dalla detenzione di prodotti non conformi a norme e regolamenti che disciplinano l'attività dell'Assicurato

Il massimale prestato in polizza per la garanzia R.C.T. rappresenta per questa estensione il massimo risarcimento per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 47 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 D. lettera c), l'assicurazione comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento, sempreché provocato da rottura improvvisa ed accidentale di impianti, condutture e/o macchinari.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di **Euro 1.000,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 100.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 48 - CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera f), l'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non inden-

nizzabile di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 25.000,00** per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 49 - CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera f), l'assicurazione vale anche per i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno.

Sono esclusi i danni che derivano da lavori che necessitano sottomurature o altre tecniche sostitutive, nonché da lavori di prossciugamento o impoverimento di falde acquifere.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta di **Euro 250,00** per ogni sinistro, e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 25.000,00** per ogni annualità assicurativa.

Art. 50 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera c), l'assicurazione opera anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni materiali da furto, cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di ponteggi e/o impalcature eretti dall'Assicurato per lavori connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 51 - ESTENSIONI DI GARANZIA

L'assicurazione comprende altresì a titolo esemplificativo e non limitativo, la responsabilità civile imputabile o derivante all'Assicurato in relazione:

- alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
- alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
- alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e di servizio;
- alla proprietà e utenza di cani;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e/o cani;
- all'attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato;
- all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, cui possono partecipare anche soggetti esterni,
- all'organizzazione di visite guidate, conferenze, congressi, tavole rotonde, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centrali termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena ed ossiacetilica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'Azienda;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti previsti da leggi e regolamenti per lo svolgimento delle attività a cui sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati sul territorio italiano, con intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni ai

- beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
 - dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili;

Art. 52 - COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA, TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera b) l'assicurazione comprende i danni materiali alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato. Sono compresi i danni

alle cose di terzi che per esigenze di carico e scarico, si siano verificati a seguito di operazioni di movimentazione e/o sollevamento e sempreché l'evento sia conseguenza della caduta delle cose stesse.

La garanzia non comprende i danni alle cose di terzi derivanti da furto, incendio, bagnamento, mancato uso delle cose danneggiate e i danni a macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumenti di lavoro.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 5.000,00** per sinistro e annualità assicurativa.

Non rientrano nella seguente estensione i danni compresi agli artt. 43, 44 e 45.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

Art. 53 - MALATTIE PROFESSIONALI Mod. FL09 **(Operante solo se espressamente richiamato il relativo allegato in polizza)**

L'assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa alle condizioni previste all'art. 29 B. punto 2), per le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro da lui dipendenti, assicurati ai sensi del predetto art. 29 B. punto 2), ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

La presente assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge o che, se non in regola, l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.

Questa estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per la intenzionale mancata prevenzione del danno, per omessa riparazione o adattamento dei mezzi e/o delle misure predisposte per prevenire, contenere o eliminare fattori patogeni, da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti ad asbestosi e alla silicosi, nonché per i casi di contagio da HIV.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.O., che rappresenta la massima esposizione della Società per:

- uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione;
- uno o più sinistri originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per tutta la durata del contratto

Fermi gli obblighi di denuncia dei sinistri, previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione, l'Assicurato ha l'obbligo, con la massima tempestività, di denunciare alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito al più presto con le notizie, la documentazione e tutti gli altri atti relativi al caso denunciato.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 54 - RC POSTUMA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE N.46 DEL 05.03.1990

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera h), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione di impianti, anche da lui non installati, eseguiti

all'interno di fabbricati, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto.

Detta estensione è prestata limitatamente alle attività previste all'art. 1 della Legge n.46 del 5 marzo 1990 e a condizione che l'Assicurato sia in possesso della abilitazione prevista ai sensi della Legge stessa.

La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 10 anni dall'esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danni ai prodotti installati;
- b) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- d) I danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di **Euro 500,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 100.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 55 - RC POSTUMA PER LE ATTIVITÀ NON PREVISTE DALLA LEGGE N.46 DEL 05.03.1990

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera h), l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi, compresi i committenti, dopo l'ultimazione di lavori di installazione, manutenzione o riparazione, sempreché detti lavori siano stati effettuati durante il periodo di efficacia del contratto.

La garanzia è operante per il danno che si manifesta non oltre 12 mesi dall'esecuzione dei lavori, purché denunciato nel corso di efficacia della polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti installati da chiunque fabbricati, nonché i danni ai prodotti installati;
- b) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
- c) i danni derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o mantenute nonché dalla loro mancata rispondenza all'uso cui sono destinate;
- d) I danni conseguenti ad omesso o intempestivo intervento di manutenzione.
- e) I danni conseguenti ad attività previste dalla Legge N. 46 del 5 marzo 1990.

Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del **10%** per ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di **Euro 500,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 100.000,00** per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 56 - RC POSTUMA PER DANNI AIVEICOLI SOTTOPOSTI A RIPARAZIONE E MANUTENZIONE

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 E. lettera h),

l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni subiti e/o causati dai veicoli a motore di terzi sottoposti ai lavori di riparazione, manutenzione, revisione, installazione di accessori e sostituzione dei pneumatici da parte dell'Assicurato.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia direttamente responsabile ai sensi di legge per il fatto o l'omissione che ha cagionato il danno e sempreché il danno si manifesti entro 3 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.

Sono in ogni caso esclusi:

- a) i danni cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- b) le spese di qualunque natura inerenti il rimpiazzo, la sostituzione o la riparazione dei prodotti installati nonché i danni conseguenti al mancato uso o disponibilità del veicolo;
- c) i danni alle cose installate, riparate, revisionate o mantenute;
- d) i danni assoggettati alla disciplina della legge D. Lgs. 7/9/2005 n° 209.

Tale estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con l'applicazione di una franchigia assoluta per ogni sinistro di **Euro 250,00** e fino alla concorrenza di un importo massimo di **Euro 50.000,00** per

sinistro e annualità assicurativa.

Art. 57 - RESPONSABILITÀ PER FATTO DEI SUBAPPALTATORI - INFORTUNI SUBITI DA SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività per cui è prestata l'assicurazione, si precisa che la stessa è operante per la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per i danni corporali e materiali cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 29 C. lettera c) sono inoltre considerati terzi, entro i limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i subappaltatori ed i loro dipendenti per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) da essi subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Resta inteso che il massimale per sinistro previsto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta la massima esposizione per la Società, anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e quella R.C.O..

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

DEFINIZIONI

Ad integrazione delle definizioni generali del contratto, nel testo che segue, si intendono per:

SCOPERTO

Parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO IN SERIE

Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.

SINISTRO

La richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'Assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 58 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti descritti in polizza - per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso.

A. Persone non considerate terzi

Agli effetti della presente assicurazione, non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile.

B. Delimitazioni della garanzia

Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento (sinistri):

- a) riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- b) relative a spese e oneri da chiunque sostenuti, per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) riferite a spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- e) conseguenti a danni che si siano verificati in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosu-

lo suscettibile di sfruttamento;

- g) per le voci di danno non coincidenti con i tradizionali "danno emergente" e "lucro cessante", come ad esempio i risarcimenti danni di carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- h) derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dall'Assicurato produttore nei territori di USA, Canada e Messico;
- i) derivanti dalla presenza di amianto nei prodotti assicurati;
- l) riconducibili a prodotti e/o organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) riconducibili alla sindrome del morbo di Creutzfeld-Jakob (BSE) o al virus dell'influenza aviaria (H5N1) o suoi mutamenti;
- n) riconducibili ad esposizione a campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti.

C. Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento - in relazione ad un prodotto difettoso - avanzate nei confronti dell'Assicurato per la prima volta in assoluto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

D. Limiti di indennizzo

Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro, per anno assicurativo (o per minor periodo) e per sinistro in serie.

L'assicurazione è altresì operante fino alla concorrenza e nel limite pari al **10%** del massimale indicato nella Scheda di polizza per:

- a) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti ad un danno indennizzabile;
- b) i danni:
 - a cose contenute nel prodotto descritto in polizza, ovvero contenute in prodotti di cui lo stesso sia parte componente;
 - a cose fabbricate con l'utilizzo del prodotto descritto in polizza;
 - ad altri prodotti o loro parti di cui il prodotto descritto in polizza sia parte componente.

E. Scoperto e Franchigia

A) rimane a carico dell'Assicurato il **10%** di ciascun sinistro con

il minimo di **Euro 1.500,00** ed il massimo di **Euro 15.000,00** per i danni ovunque verificatisi;

B) per i danni verificatisi in USA / Canada / Messico, rimane a carico dell'Assicurato il **10%** di ciascun sinistro con il minimo di **Euro 15.000,00** ed il massimo di **Euro 35.000,00**.

F. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti per i quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore e per i danni ovunque verificatisi, ferma restando l'esclusione di cui all'art. 58 B. lettera h).

G. Regolazione del premio

Si da atto tra le parti che il premio della presente sezione è calcolato in base al fatturato dichiarato dal Contraente/Assicurato, ed indicato in scheda di polizza, **che non può essere superiore a Euro 1.000.000,00**.

Qualora il fatturato dovesse subire variazioni nel corso della medesima annualità assicurativa la copertura si intende comunque operante indipendentemente dal valore effettivo del fatturato al momento del sinistro.

Le variazioni in aumento o diminuzione non richiedono versamento o rimborso di premio nel corso dell'annualità.

Qualora, all'atto del rinnovo del contratto, il fatturato dovesse essere superiore al **massimo indicato di Euro 1.000.000,00**, il Contraente/Assicurato dovrà darne indicazioni e la presente sezione dovrà essere assicurata con altro specifico contratto.

Si conviene che in caso di omessa dichiarazione delle variazioni in aumento del fatturato, la Società procederà alla liquidazione del danno applicando la proporzione tra il valore dichiarato al momento della stipulazione della polizza e quello accertato al momento del sinistro, ciò in applicazione dell'art. 1898 Codice Civile ultimo comma. La Società rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solamente nel caso in cui il valore del fatturato accertato al momento del sinistro non risulti **superiore al 20%** rispetto al valore

dichiarato in polizza.

H. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro sette giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).

I. Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE TUTELA LEGALE

GLOSSARIO

Nel testo della polizza ricorrono alcune espressioni necessariamente tecniche. Per facilitarne la comprensione si consiglia di prendere visione di quanto contenuto nel seguente glossario giuridico.

ARBITRATO

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE

È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei

processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

INSORGENZA (del sinistro)

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.

SPESE DI GIUSTIZIA

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

SPese DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto Civile).

SPese PERITALI

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 – Artt. 163 e 164, Assimoco ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a **D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di seguito denominata D.A.S.**, con sede in Verona, Via IV Novembre, 24 – Tel. 0458372632 – 0458372658 Fax 0458351023.

A quest'ultima dovranno pertanto essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, che integrano a tutti gli effetti le condizioni di assicurazione, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Addetti: per i liberi professionisti e le ditte individuali: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori per le società di persone: soci, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori per le società di capitale: amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga

Assicurato: colui a favore del quale opera l'assicurazione

Contraente: chi stipula il contratto di assicurazione

Contratto: il contratto di assicurazione

Massimale: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro

Coperture: il contenuto delle garanzie, individuato agli Artt. 60 - 61 - 62

Parti: il Contraente, la Società o D.A.S.

Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione

Premio: il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia

Sinistro: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione

Società: Assimoco

delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

a) per l'intervento di un legale;

b) per l'intervento del perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;

c) di giustizia;

d) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;

e) conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;

f) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

g) di indagini per la ricerca di prove a difesa;

h) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

i) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

j) Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:

k) le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;

l) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di Euro 1.000,00;**

m) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo indicato in scheda di polizza.**

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte da D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza e l'IVA sulle parcelle dei Professionisti.

Art. 60 DIFESA PENALE

Con riferimento all'Art. 59, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza, sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 63 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

Persone assicurate:

La garanzia opera:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali a favore del titolare, dei dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori

- per le Società di persone a favore dei soci, dei dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori

- per le Società di capitale a favore degli amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Art. 61 DIFESA PENALE E CIVILE

Con riferimento all'Art. 59, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora, nell'ambito della propria attività di impresa o libero professionale dichiarata in polizza:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

Art. 59 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e

per contravvenzione; sono compresi, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 63 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

- c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a € 200,00, relative a:
- contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - le controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti, purché questi risultino regolarmente iscritti a libro paga.

Tale garanzia vale per i sinistri che si verifichino e che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera, in estensione a quanto previsto all'Art. 64 "ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE";

- d) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Cod.Civ..

Persone assicurate:

oltre che a favore del Contraente, le garanzie di cui alle lett. a), b), d) operano anche:

- per i liberi professionisti e le ditte individuali a favore dei dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
- società di persone a favore dei soci, dei dipendenti iscritti nei libri paga e familiari-collaboratori
- società di capitale a favore degli amministratori e dipendenti iscritti nei libri paga.

Art. 62 - ESTENSIONI FACOLTATIVE

Le seguenti Estensioni Facoltative sono operanti soltanto se richiamate nel Simplo di polizza e se per le stesse sia stato corrisposto il relativo premio.

A) Vertenze contrattuali con i clienti

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di due denunce per ciascun anno assicurativo;

B) Vertenze contrattuali con i clienti per il solo intervento stragiudiziale

La garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in un Paese dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera, **con il limite di 10 denunce** per ciascun anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale.

Per le vertenze di cui ai punti A) e B) non si tiene conto del valore **minimo in lite di Euro 200,00** previsto all'Art. 61, lett. c).

Le seguenti Estensioni Facoltative sono operanti soltanto se richiamato il relativo allegato nella Scheda di polizza:

C) Penale e doloso

La garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito all'Art. 63 "ESCLUSIONI", i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa.

D) Opposizione alle sanzioni amministrative

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 63 "ESCLUSIONI", debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, **sia pari o superiore a Euro 1.000,00**.

Si intendono espressamente escluse dalla garanzia solo le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui, ad esempio al D. Lgs. 8.6.2001, nr. 231.

Art. 63 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- c) controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- d) operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
- e) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di veicoli a motore e di mezzi nautici a motore e aerei a motore.
- f) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore;
- g) vertenze relative a forniture di beni o a prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui;
- h) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- i) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale; controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

Art. 64 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi salvo che sia espressamente prevista nella singola copertura una estensione territoriale più ampia.

Art. 65 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, negli altri casi.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza del sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).

Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

In caso di vertenza tra più persone assicurate la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato/Contraente.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 66 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società o a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro, facendo pervenire la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione (fase stragiudiziale) non abbia esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il

Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclusione di spese e/o diritti di trasferta, vacanza, domiciliazione e di duplicazioni di attività.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società o con D.A.S.; quest'ultima avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto.

Art. 67 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, la D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 66.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi.

In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di beneplacito - i quali verranno ratificati da D.A.S. purché la stessa sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 68 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'Art. 66.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 69 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Società per azioni - Capitale Sociale € 65.000.000,00 interamente versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 11.06.1979 - G.U. n. 195 del 18.07.1979 R.L. di Milano e Cod. Fisc. 03250760588 - R.E.A. 1086823 - Part. IVA 11259020151 Sede Legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) Centro Direzionale "MILANO OLTRE" Palazzo Giotto - Via Cassanese, 224 - Telefono 02/269621 - Telefax 02/26920266.



Mod. D 366 CG 01 Ed. 01/2007 (ST. 01/2007 - AGC)